

# Gazzetta ufficiale

# C 127

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

54° anno  
29 aprile 2011

---

Numero d'informazione      Sommario      Pagina

### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

#### Consiglio

2011/C 127/01      Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'*European Case Law Identifier* (ECLI) e di una serie minima di *metadata* uniformi per la giurisprudenza ..... 1

#### Commissione europea

2011/C 127/02      Tassi di cambio dell'euro ..... 8

2011/C 127/03      Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine ..... 9

**IT**

Prezzo:  
3 EUR

(segue)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 127/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 .....	11
---------------	--	----

---

V    *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2011/C 127/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6224 — Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	14
---------------	--	----

---

**Rettifiche**

2011/C 127/06	Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU C 110 dell'8.4.2011) .....	15
---------------	---	----



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

**Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) e di  
una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza**

(2011/C 127/01)

## I. INTRODUZIONE

1. L'articolo 67, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Il piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea del Consiglio dell'Unione europea sottolinea l'importanza dell'accesso alla giurisprudenza nazionale e l'esigenza di standardizzazione e di un'architettura tecnica decentrata <sup>(1)</sup>.
3. La risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo <sup>(2)</sup> insiste sulla necessità di consentire l'accesso transfrontaliero alla giurisprudenza nazionale affinché il giudice nazionale possa assolvere il proprio ruolo nell'ordinamento giuridico europeo.

## II. INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE

4. Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche, in particolare, la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici degli altri Stati membri.
5. Il portale europeo della giustizia elettronica dovrebbe realizzare l'obiettivo di diffondere le informazioni sui sistemi giuridici dell'UE e degli Stati membri e dovrebbe assistere utilmente i cittadini, i professionisti del diritto e le autorità degli Stati membri.
6. La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea non può essere acquisita sola-

mente attingendo dalle fonti giuridiche dell'UE ma occorre tener conto anche della giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali, sia delle decisioni di rinvio pregiudiziale, che delle decisioni successive a una pronuncia pregiudiziale e di quelle che applicano il solo diritto dell'UE.

7. Con il sostegno finanziario o la partecipazione diretta dell'Unione europea si è assistito negli ultimi anni all'adozione di iniziative fautrici dei succitati obiettivi, fra le quali il metamatore di ricerca della rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, le banche dati Dec.Nat e Jurifast dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea <sup>(4)</sup>, la banca dati JURE (*Jurisdiction Recognition Enforcement*) della Commissione europea <sup>(5)</sup>, EUR-Lex e la banca dati di giurisprudenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali <sup>(6)</sup>.
8. Il ricorso e il sostegno a tali iniziative hanno evidenziato l'esigenza di tali banche dati, sebbene l'esperienza abbia dimostrato che la loro consultazione risulta spesso molto complessa e di non facile impiego.
9. Da uno studio <sup>(7)</sup> realizzato dal gruppo di lavoro istituito dal gruppo «Legislazione on-line» si evince chiaramente che, al di là dei problemi legati al multilinguismo, le difficoltà sono essenzialmente dovute alla mancanza di identificatori uniformi per la giurisprudenza. A livello nazionale esistono vari sistemi di identificazione, alcuni specifici per le giurisdizioni, altri con funzionalità proprie del produttore. Le banche dati destinate alla consultazione della giurisprudenza da diversi Stati membri — delle quali quelli citati sopra sono solo alcuni esempi — talvolta inventano il proprio sistema d'identificazione e riutilizzano uno o più dei sistemi di numerazione nazionali. La consultazione e la

<sup>(1)</sup> GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> 2007/2027(INI).

<sup>(3)</sup> <http://www.network-presidents.eu/>

<sup>(4)</sup> <http://www.juradmin.eu/>

<sup>(5)</sup> [http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/search\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/search_en.cfm)

<sup>(6)</sup> <http://infportal.fra.europa.eu/>

<sup>(7)</sup> 12907/1/09.

citazione della giurisprudenza nel contesto transfrontaliero è pertanto estremamente difficile: gli identificatori di un sistema potrebbero non essere compatibili con altri sistemi.

10. Dallo studio summenzionato emerge chiaramente che problemi analoghi esistono con metadati usati per descrivere la giurisprudenza. Il fatto che quasi tutte le banche dati nazionali ed europee usino regole diverse di denominazione e progetto per i metadati compromette le possibilità di offrire a giudici, professionisti del diritto e cittadini uno strumento di consultazione transfrontaliera della giurisprudenza efficace e di facile impiego.

### III. INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI

11. Conformemente al principio di proporzionalità, al principio di decentramento approvato dal piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea e ai principi del quadro di interoperabilità europea non dovrebbe esistere alcuna banca dati europea centralizzata della giurisprudenza nazionale. Inoltre, le particolari esigenze dell'utente che sorgono per specifici settori del diritto richiedono banche dati diverse con funzionalità diverse, siano esse di natura pubblica o commerciale.
12. Per facilitare l'ulteriore sviluppo delle banche dati della giurisprudenza europea e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di queste banche dati, si ritiene indispensabile un sistema comune di identificazione, citazione e metadati per la giurisprudenza. Tale standard comune sarebbe compatibile con i principi enunciati nel precedente paragrafo.
13. Per l'identificazione delle decisioni giudiziarie dovrebbe essere usato un identificatore standard che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici. Nel contempo, è auspicabile che i sistemi d'identificazione della giurisprudenza nazionale possano operare parallelamente a tale standard europeo, ma anche che uno standard europeo possa fungere da unico standard nazionale per i paesi che lo desiderino.
14. Poiché l'organizzazione delle giurisdizioni e le applicazioni informatiche che queste usano variano non solo tra Stati membri, ma anche all'interno di uno stesso Stato membro, si dovrebbe poter realizzare un sistema di identificazione e metadati, giurisdizione per giurisdizione.
15. In linea con i succitati principi di proporzionalità e decentramento, le decisioni sulle giurisdizioni chiamate a partecipare a questo sistema di identificazione e metadati per la giurisprudenza devono essere prese a livello nazionale.
16. Poiché l'accordo delle giurisdizioni e dei governi degli Stati membri riveste la massima importanza per la realizzazione e l'uso di un sistema di identificazione e metadati per la giurisprudenza, si sono svolte consultazioni su questa rac-

comandazione con la rete dei presidenti delle Corti supreme dell'Unione europea, l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, la rete europea dei Consigli di giustizia, l'iniziativa LEX, il progetto CEN Metalex, Semic.EU, la Commissione europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

17. I professionisti del diritto e i cittadini dovrebbero essere debitamente informati sul sistema di identificazione e metadati. Inoltre, per aumentare le probabilità di trovare la giurisprudenza abbinata all'identificatore e ai metadati descritti nell'allegato, tali decisioni giudiziarie dovrebbero poter essere cercate — grazie all'identificatore e a una serie minima di metadati — attraverso un'interfaccia comune. L'architettura di questa interfaccia comune di ricerca dovrebbe essere decentrata e inclusa nel portale europeo della giustizia elettronica. Sebbene un'interfaccia comune di ricerca potenzi l'utilizzabilità di un sistema di identificazione e metadati, non dovrebbe costituire una condizione preliminare all'introduzione del sistema di identificazione e metadati a livello nazionale.
18. L'interfaccia comune di ricerca dovrebbe avere la possibilità di collegarsi non solo a siti pubblici ma anche ad altri tipi di siti che diffondono la giurisprudenza, ad es. nella forma di sintesi o traduzioni.

### IV. CONCLUSIONI

19. Gli Stati membri sono invitati a introdurre, su base volontaria a livello nazionale, l'*European Case Law Identifier* (di seguito ECLI) e una serie minima di *metadata* uniformi per la giurisprudenza.
20. Le seguenti raccomandazioni valgono per gli Stati membri che decidono di introdurre l'ECLI e una serie minima di *metadata* uniformi per la giurisprudenza:
  - a) l'ECLI dovrebbe applicarsi, secondo quanto precisato al punto 1 dell'allegato, per tutte le decisioni emesse da tutti gli organi giurisdizionali nazionali;
  - b) gli Stati membri dovrebbero dotare tutte le decisioni degli organi giurisdizionali pubblicate su siti pubblici della serie minima di *metadata* di cui al punto 2 dell'allegato;
  - c) gli Stati membri dovrebbero designare il coordinatore nazionale ECLI di cui al punto 3.1 dell'allegato;
  - d) la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe partecipare al sistema dell'*European Case Law Identifier*;
  - e) la Commissione europea dovrebbe allestire il sito dell'ECLI all'interno del portale europeo della giustizia elettronica, come illustrato al punto 4 dell'allegato;

- f) la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero predisporre, in stretta collaborazione reciproca, una funzione di ricerca interconnessa di identificatori e metadati, come illustrato al punto 5 dell'allegato;
- g) gli Stati membri e i loro organi giurisdizionali dovrebbero diffondere informazioni sull'ECLI, sul sito dell'ECLI e sull'interfaccia di ricerca nei siti e nelle pubblicazioni nazionali, anche qualora l'ECLI non sia stato introdotto in un determinato Stato membro;
- h) oltre agli Stati membri, i paesi candidati e gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano <sup>(1)</sup> sono incoraggiati ad usare il sistema ECLI; e
- i) gli Stati membri dovrebbero riferire al Consiglio ogni anno sui progressi realizzati nell'introduzione dell'ECLI e dei *metadata* per la giurisprudenza.

---

---

<sup>(1)</sup> Islanda, Norvegia e Svizzera.

## ALLEGATO

**1. Il formato dell'European Case Law Identifier**

1. Un *European Case Law Identifier* (ECLI) deve essere costituito dai seguenti cinque elementi, che devono figurare nell'ordine elencato:
  - a) l'abbreviazione «ECLI»;
  - b) il codice paese per il paese nell'ambito della cui competenza è stata emessa una decisione giudiziaria:
    - i) per gli Stati membri e i paesi candidati sono usati i codici che figurano nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali <sup>(1)</sup>;
    - ii) per gli altri paesi è usato il codice ISO 3166 alpha-2;
    - iii) per l'Unione europea è usato il codice «UE»;
    - iv) per le organizzazioni internazionali è stato deciso un codice dalla Commissione europea, che tiene conto dei codici che cominciano con «X» già utilizzati dalle istituzioni europee;
  - c) l'abbreviazione dell'organo giurisdizionale (di seguito: il codice organo giurisdizionale). Il codice organo giurisdizionale:
    - i) deve avere almeno un carattere e al massimo sette caratteri;
    - ii) deve cominciare sempre con una lettera ma può contenere anche cifre;
    - iii) dovrebbe essere scelto in modo che sia logico alle persone familiari con l'organizzazione del potere giudiziario del paese interessato;
    - iv) deve essere almeno l'abbreviazione della denominazione dell'organo giurisdizionale, ma può contenere anche un'indicazione della sezione o della divisione di tale organo giurisdizionale, specie se la denominazione della sezione o della divisione è abituale nella pratica di citazione del paese;
    - v) non dovrebbe contenere informazioni sul tipo di documento;
    - vi) deve essere stabilito conformemente al punto 5.1;
    - vii) il codice organo giurisdizionale «XX» deve essere riservato alle decisioni degli organi giurisdizionali che non figurano nell'elenco elaborato dal coordinatore nazionale ECLI di tale Stato membro (punto 3.1 (2-a)), comprese le decisioni degli organi giurisdizionali internazionali o di altri paesi che non dispongono (ancora) di un ECLI dello Stato membro dell'organo giurisdizionale emittente;
  - d) l'anno della decisione, che deve essere scritto in quattro cifre;
  - e) un numero ordinale, che deve essere unico nel senso che non deve esserci un numero superiore al numero della sentenza dello stesso organo giurisdizionale nello stesso anno con lo stesso numero ordinale. La lunghezza massima del numero ordinale è di 25 caratteri. Il numero ordinale può contenere punti («.») ma nessun altro segno di interpunzione.
2. Tutti gli elementi sono separati da due punti («:»).
3. Un ECLI non deve contenere alcun segno di spaziatura o di interpunzione, né con gli elementi costituenti né fra di loro, ad eccezione di quelli menzionati al punto 1-e e punto 2.
4. Le lettere in tutti gli elementi devono essere esclusivamente caratteri alfanumerici latini.
5. Le lettere negli elementi descritti al punto 1a), 1b) 1c) e 1e) dovrebbero essere scritte in maiuscolo; per lo meno non vi deve essere una differenza quanto all'uso delle maiuscole.
6. Un ECLI non deve comprendere altri elementi in modo tale da non comprometterne l'uso o la comprensibilità.
7. Il *namespace* dell'ECLI deve essere registrato al seguente indirizzo <https://e-justice.europa.eu/ecli>

**2. Metadata**

1. Per sviluppare la comprensibilità e la reperibilità della giurisprudenza, ogni documento contenente una decisione giudiziaria dovrebbe avere una serie di *metadata* descritti in tale punto. Tali *metadata* dovrebbero essere descritti conformemente alle norme stabilite dal *Dublin Core Metadata Initiative* (di seguito: DCMI) e precisati ulteriormente in tale punto.

<sup>(1)</sup> <http://publications.europa.eu/code/it/it-370100.htm>

2. Ogni documento che è la richiesta di una sentenza dovrebbe, qualora debba essere consultato dall'interfaccia descritta al punto 5, contenere i seguenti *metadata*:

a) *dcterms: identifier*

Un URL in cui tale *instance document* o informazioni al riguardo possono essere ritrovati. Può essere in forma di *web-based resolver* insieme all'ECLI o qualsiasi altro URL.

b) *Dcterms:isVersionOf*

La forma di tale elemento deve essere un ECLI descritto al punto 1.

c) *dcterms: creator*

il nome completo dell'organo giurisdizionale. Il nome di una sezione o di una divisione può essere incluso.

d) *dcterms: coverage*

i) Il paese in cui ha sede l'organo giurisdizionale.

ii) Può contenere anche una parte di uno Stato (federale) per precisare la giurisdizione territoriale.

e) *dcterms: date*

La data della decisione, che deve essere scritta conformemente al codice ISO 8601.

f) *dcterms: language*

i) La lingua deve essere abbreviata, conformemente al manuale interistituzionale di convenzioni redazionali. In caso di lingue che non sono incluse in tale manuale, deve essere usato il codice ISO 639.

ii) La lingua non è (necessariamente) la lingua della sentenza originale ma la lingua (principale) dell'*instance document*.

g) *determs: publisher*

L'organizzazione (commerciale o pubblica) responsabile della pubblicazione di tale richiesta di sentenza.

h) *dcterms: accessRights*

Questo campo deve avere uno o due valori: «*public*» o «*private*». Se è «*public*» il documento sull'URL dato deve essere accessibile a tutti, altrimenti deve essere usato il valore «*private*», indipendentemente dal fatto che l'accesso di carattere non pubblico sia dovuto a motivi commerciali o ad altro.

i) *dcterms: type*

Questo campo può contenere informazioni sul tipo di decisione emessa, secondo uno schema. Il campo assume la «decisione giudiziaria» per difetto per distinguerla da altri tipi di documenti.

3. Ogni documento che è una richiesta di sentenza può contenere anche i seguenti *metadata*:

a) *dcterms: title*

Il campo titolo non deve essere una ripetizione degli altri campi. Preferibilmente dovrebbe essere usato il nome delle parti o uno pseudonimo, conformemente alla prassi nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati.

b) *dcterms: subject*

Il campo soggetto è usato per indicare il settore del diritto. Dovrebbe contenere uno o più punti di uno schema contenente valori per il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto di famiglia, la legislazione in materia d'insolvenza, il diritto internazionale privato, il diritto penale, la legislazione dell'UE, il diritto amministrativo, la legislazione fiscale, il diritto pubblico internazionale e il diritto costituzionale, e può contenere una descrizione più specifica del settore del diritto.

c) *dcterms: abstract*

Questo campo contiene un riassunto o una sintesi della causa, non una descrizione, classificazione o interpretazione.

d) *dcterms: description*

Questo campo contiene elementi descrittivi, in forma di parole chiave o note introduttive.

e) *dcterms: contributor*

Nomi di giudici, avvocato generale o altro personale coinvolto.

## f) dcterms: issued

La data della pubblicazione di tale *instance document* della decisione. La data deve essere scritta conformemente al codice ISO 8601.

## g) dcterms: references.

## i) Riferimenti agli altri documenti (giuridici).

1. Se tali riferimenti riguardano altre sentenze nazionali, l'ECLI deve essere usato se il documento in questione dispone di un ECLI, altrimenti dovrebbe contenere altri riferimenti.
2. Se tali riferimenti riguardano gli strumenti giuridici dell'UE, deve essere usato il numero CELEX.
3. Se tali riferimenti riguardano strumenti giuridici nazionali, sentenze che non dispongono di un ECLI o scritti accademici dovrebbero essere usati URL disponibili o altri sistemi d'identificazione.

## h) dcterms: isReplacedBy

Un ECLI, una volta pubblicato, deve continuare ad esistere. Le rinumerazioni sono inevitabili a causa di errori amministrativi o quando un ECLI è assegnato a decisioni con un codice precedentemente organo giurisdizionale «XX» (conformemente al punto 1 c) vii.) Nel caso di tali rinumerazioni il nuovo ECLI deve essere registrato in questo campo. Il campo non deve contenere nessun altro tipo di informazioni.

4. Tutti i *metadata* di tale punto che non hanno un formato fisso o non si basano su uno schema devono avere un attributo di lingua.

### 3. In merito all'attuazione a livello nazionale

#### 3.1. Il coordinatore nazionale ECLI

1. Ogni Stato membro che usa l'ECLI deve nominare un'organizzazione governativa o giudiziaria nella qualità di coordinatore nazionale ECLI. Un paese non deve avere più di un coordinatore ECLI.
2. Il coordinatore nazionale ECLI è responsabile:
  - a) dell'elenco degli organi giurisdizionali che possono avere un codice di cui al punto 1 (1-c) e 2 (2-c);
  - b) dello schema relativo ai tipi di documenti di cui al punto 2 (2-i).

3. Il coordinatore nazionale ECLI dovrebbe pubblicare sul sito web ECLI, definito al punto 4, informazioni che descrivono il modo in cui è costituito il numero ordinale.

Sistemi d'identificazione nazionali esistenti della giurisprudenza dovrebbero, nella misura del possibile, essere integrati nell'ECLI. Tuttavia, le regole di formattazione del punto 1 devono essere rispettate.

#### 3.2. Attuazione

1. L'attuazione nazionale dell'ECLI è responsabilità nazionale, nonostante l'eventuale disponibilità di finanziamenti europei.
2. Gli organi giurisdizionali in un singolo paese possono aderire al sistema ECLI in momenti diversi.
3. L'ECLI dovrebbe essere utilizzato anche nell'ambito della sentenza stessa, al fine di facilitare i riferimenti.
4. L'ECLI dovrebbe essere utilizzato per tutte le sentenze pronunciate, non solo per quelle pubblicate sui siti giudiziari.
5. L'ECLI può essere assegnato a sentenze storiche.
6. A livello nazionale, l'assegnazione dell'ECLI dovrebbe avvenire come servizio distinto, conformemente agli orientamenti del quadro di interoperabilità europea.

### 4. Il sito dell'ECLI

1. È opportuno istituire un sito dell'ECLI, che dovrebbe far parte del portale europeo della giustizia elettronica.
2. Il sito dovrebbe contenere:



- a) informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ECLI. Riguardo al formato, esso dovrebbe contenere:
  - i) le regole di formattazione di cui al punto 1;
  - ii) l'elenco delle abbreviazioni dei paesi partecipanti (o un riferimento ad esso);
  - iii) elenchi per paese delle abbreviazioni utilizzate per gli organi giurisdizionali partecipanti. Le denominazioni degli organi giurisdizionali dovrebbero essere tradotti in tutte le lingue, secondo il glossario multilingue delle denominazioni delle organizzazioni ad uso del portale della giustizia elettronica, con collegamenti ipertestuali alle descrizioni di tali organi giurisdizionali contenute nel portale della giustizia elettronica, se disponibili;
  - iv) una descrizione delle regole di formattazione del numero ordinale per paese (se disponibile);
  - v) informazioni tecniche;
- b) informazioni sulla disponibilità di metadati, come indicato al punto 2;
- c) informazioni sui coordinatori nazionali ECLI: loro ruolo e responsabilità, ma anche le informazioni di contatto per paese;
- d) non appena disponibile, il sito dovrebbe offrire accesso all'interfaccia comune di ricerca di cui al punto 5.

#### 5. Interfaccia di ricerca dell'ECLI

1. Occorre introdurre un'interfaccia comune di ricerca per le ricerche sulla giurisprudenza nazionale condotte dall'ECLI e sui metadati (o alcuni di essi) di cui al punto 2. L'introduzione dell'ECLI e della serie comune di metadati non dipende dalla disponibilità dell'interfaccia di ricerca.
2. Conformemente al piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea l'interfaccia dovrebbe essere decentrata: non dovrebbero essere create banche dati a livello europeo, bensì dovrebbe essere prevista unicamente una possibilità di ricerca su banche dati nazionali o siti interconnessi.
3. La Commissione europea è responsabile per il funzionamento tecnico dell'interfaccia di ricerca.
4. Per gli utenti finali l'interfaccia di ricerca dell'ECLI deve essere disponibile tramite il sito ECLI, anche se non deve necessariamente esserne parte integrante sotto il profilo tecnico.
5. La Commissione europea deve rendere disponibile un'interfaccia di facile comprensione per le applicazioni web di connessione all'interfaccia di ricerca. Deve inoltre mettere a disposizione dei coordinatori nazionali ECLI un meccanismo di aggiornamento degli elenchi degli organi giurisdizionali e pubblicare informazioni sulla formattazione del sistema o dei sistemi di numerazione ordinale.
6. In caso di abuso o comportamento scorretto la Commissione si riserva il diritto di negare ad un'organizzazione la connessione all'interfaccia di ricerca.
7. Occorre prevedere un *resolver* all'indirizzo <https://e-justice.europa.eu/ecli/> in modo tale che un ECLI inserito dopo tale indirizzo fornisca i dati disponibili relativi a tale ECLI mediante l'interfaccia di ricerca.

#### 6. L'ECLI in ambito UE

1. Il coordinatore ECLI per l'UE è la corte di giustizia.
  2. Ove opportuno, nell'allegato i termini «paese» o «Stato membro» dovrebbero essere intesi come «UE».
-

# COMMISSIONE EUROPEA

## Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

28 aprile 2011

(2011/C 127/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4794	AUD	dollari australiani	1,3586
JPY	yen giapponesi	120,97	CAD	dollari canadesi	1,4065
DKK	corone danesi	7,4574	HKD	dollari di Hong Kong	11,4960
GBP	sterline inglesi	0,88880	NZD	dollari neozelandesi	1,8495
SEK	corone svedesi	8,9280	SGD	dollari di Singapore	1,8191
CHF	franchi svizzeri	1,2954	KRW	won sudcoreani	1 588,99
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,8032
NOK	corone norvegesi	7,8090	CNY	renminbi Yuan cinese	9,6161
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3608
CZK	corone ceche	24,124	IDR	rupia indonesiana	12 698,33
HUF	fiorini ungheresi	264,48	MYR	ringgit malese	4,3990
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	63,596
LVL	lats lettoni	0,7093	RUB	rublo russo	40,7350
PLN	zloty polacchi	3,9393	THB	baht thailandese	44,293
RON	leu rumeni	4,0810	BRL	real brasiliano	2,3298
TRY	lire turche	2,2487	MXN	peso messicano	17,0797
			INR	rupia indiana	65,7300

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine**

(2011/C 127/03)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1384/2007 <sup>(1)</sup> e (CE) n. 1385/2007 <sup>(2)</sup> hanno aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2011 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2011 riguardano, per i contingenti 09.4091, 09.4092, 09.4411 e 09.4421, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti alla quantità fissata per il sottoperiodo successivo, dal 1° luglio al 30 settembre 2011, e figurano in allegato alla presente comunicazione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

## ALLEGATO

Numero del contingente	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 (in kg)
09.4091	280 000
09.4092	363 003
09.4411	2 550 000
09.4421	350 000

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001**

(2011/C 127/04)

**Aiuto n.:** SA.32268 (11/XA)

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Salamanca

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada 2011.

**Base giuridica:** Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2011.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,05 milioni di EUR.

**Intensità massima di aiuti:** 0,70 %

**Data di applicazione:** —

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 22.1.2011-31.12.2011.

**Obiettivo dell'aiuto:** Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

**Settore economico:** Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Excma. Diputación Provincial de Salamanca  
C/ Felipe Espino, 1  
37002 Salamanca  
ESPAÑA

**Sito web:**

<http://www.lasalina.es/areas/ch/ProyConvocatorias/2011/Denominaciones.pdf>

**Altre informazioni:** —

**Aiuto n.:** SA.32269 (11/XA)

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Comunidad Valenciana

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Convocatoria control oficial lechero 2011.

**Base giuridica:** Resolución de convocatoria para el ejercicio 2011. Orden de 10 de julio de 2008 de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que modifica la Orden de 5 de mayo de 2006 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al control oficial lechero del rendimiento lechero para la evaluación genética de las hembras de las especies bovina, ovina y caprina y se convocan las ayudas para 2008 (XA 413/08).

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,06 milioni di EUR.

**Intensità massima di aiuti:** 70 %

**Data di applicazione:** —

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 5.2.2011-31.12.2011.

**Obiettivo dell'aiuto:** Settore zootecnico [articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

**Settore economico:** Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Generalitat Valenciana  
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  
C/ Amadeo de Saboya, 2  
46010 Valencia  
ESPAÑA

**Sito web:**

[http://www.agricultura.gva.es/web/c/document\\_library/get\\_file?uuid=7cdda6d8-3df2-4468-bec4-e458dae0e4bc&groupId=16](http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=7cdda6d8-3df2-4468-bec4-e458dae0e4bc&groupId=16)

**Altre informazioni:** —

**Aiuto n.:** SA.32270 (11/XA)

**Stato membro:** Spagna

**Regione:** Comunidad Valenciana

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Régimen de ayudas a explotaciones ganaderas a través de asociaciones legalmente constituidas que presten servicios de sustitución en las mismas.

**Base giuridica:** Resolución de ... de enero de 2011 de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convocan las ayudas a servicios de sustitución en explotaciones ganaderas para el ejercicio 2011. [Orden de 22 de marzo de 2007 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas a servicios de sustitución en explotaciones ganaderas, modificada por la Orden de 23 de abril de 2008. (XA 327/07)].

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,09 milioni di EUR.

**Intensità massima di aiuti:** 100 %

**Data di applicazione:** —

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 18.2.2011-31.12.2011.

**Obiettivo dell'aiuto:** Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

**Settore economico:** Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación  
C/ Amadeo de Saboya, 2  
46010 Valencia  
ESPAÑA

**Sito web:**

[http://www.agricultura.gva.es/web/c/document\\_library/get\\_file?uuid=f4e4b981-fcdf-4906-bdd8-8645201ea140&groupId=16](http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=f4e4b981-fcdf-4906-bdd8-8645201ea140&groupId=16)

**Altre informazioni:** —

**Aiuto n.:** SA.32437 (11/XA)

**Stato membro:** Belgio

**Regione:** Vlaams Gewest

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Fokkerijsteun voor het steunpunt lewend erfgoed.

**Base giuridica:**

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,01 milioni di EUR.

**Intensità massima di aiuti:** 100 %

**Data di applicazione:** —

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 11.3.2011-31.12.2011.

**Obiettivo dell'aiuto:** Settore zootecnico [articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

**Settore economico:** Allevamento di animali.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Vlaamse overheid  
Departement Landbouw en Visserij  
Koning Albert II-laan 35, bus 40  
1030 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

**Sito web:**

<http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134>

**Altre informazioni:** —

**Aiuto n.:** SA.32440 (11/XA)

**Stato membro:** Belgio

**Regione:** Vlaams Gewest

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Fokkerijsteun voor het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren.

**Base giuridica:**

Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,01 milioni di EUR.

**Intensità massima di aiuti:** 100 %

**Data di applicazione:** —

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 11.3.2011-31.12.2011.

**Obiettivo dell'aiuto:** Settore zootecnico [articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

**Settore economico:** Allevamento di animali.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Vlaamse overheid  
Departement Landbouw en Visserij  
Koning Albert II laan 35, bus 40  
1030 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

**Sito web:**

<http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134>

**Altre informazioni:** —

---

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.6224 — Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 127/05)

1. In data 18 aprile 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree») e TPG Holdings II, L.P. («TPG»), entrambe statunitensi, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Taylor Morrison (Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Oaktree: fondi di investimento alternativi e non tradizionali,
- TPG: veicolo holding per diversi fondi di investimento,
- Taylor Morrison: impresa di costruzione case che opera negli Stati Uniti e in Canada.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6224 — Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).



## RETTIFICHE

**Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 110 dell'8 aprile 2011)

(2011/C 127/06)

A pagina 14:

anziché:

«CEN	EN 1493:2010 Sollevatori per veicoli	Questa è la prima pubblicazione	EN 1493:1998+A1:2008 Nota 2.1	La data di questa pubblicazione»
------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

leggasi:

«CEN	EN 1493:2010 Sollevatori per veicoli	Questa è la prima pubblicazione	EN 1493:1998+A1:2008 Nota 2.1	4.8.2011»
------	---	------------------------------------	-------------------------------------	-----------





## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

